



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 10/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE E ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN SERVIZI COMUNALI S.P.A. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 18/09/2025 E APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA DI SPECIFICAZIONE A SEGUITO DEL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA (DEL. 379/2025/PASP)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	SCAGLIONE ALICE		Si
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MARTINO FRANCESCA	Si	
Consigliere	AIRAGHI LORENZO	Si	
Consigliere	MATICHECCHIA ARCANGELO	Si	
Consigliere	GIAMMARIO RAFFAELE	Si	
Consigliere	LAZZARONI ANDREA	Si	
Consigliere	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere	COZZI MARCO GIAMPIETRO	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario comunale del Comune.

Il Sig. **Dott. Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18.09.2025 ad oggetto: “*Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.A*” il Consiglio Comunale ha approvato; la relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario asseverato dal dott. Fabio Montevercchio – redatta dal Responsabile dell’Area Urbanistica, Igiene Urbana e Tutela Ambientale, Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive, che nel merito si è avvalso di un supporto tecnico di un esperto della materia, riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 17 del D. Lgs. n. 201/2022; lo Statuto della Società Servizi Comunali S.p.A.; la partecipazione dell’Amministrazione comunale alla società Servizi Comunali S.p.A. mediante l’acquisto di n. 50 azioni al valore di € 267,61; lo schema di “Contratto di servizio” indicante le modalità di gestione, affidando, successivamente all’iscrizione del Comune nel libro soci, alla società Servizi Comunali S.p.A., secondo la modalità dell’in-house providing i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio;

Considerato che l’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 prevede la trasmissione delle deliberazioni di acquisizione diretta o indiretta in una società alla Corte dei Conti sezione di Controllo della Lombardia, per l’espressione del necessario preventivo parere entro il termine di sessanta giorni;

Dato atto che in data 23 settembre 2025, con nota SC_LOM_10828 – I – 23/09/2025, il Comune ha trasmesso detta delibera e tutti i suoi allegati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 379/2025/PASP del 20 novembre 2025, acquisita al prot. 13181 in data 21 novembre 2025, ha espresso, allo stato degli atti, parere *non favorevole* sulla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18 settembre 2025 a causa di carenze motivazionali, ritenendo non soddisfatto l’onere di motivazione analitica richiesto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, in particolare sotto il profilo della convenienza economica della scelta, anche in relazione all’alternativa tra la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (articolo 5, comma 1), rilevando, da un lato, che “*l’analisi è centrata sull’ambito territoriale dove prevalentemente opera la società e solo marginalmente su quello del comune di Pogliano Milanese*” e, dall’altro, che non viene fatto “*alcun riferimento all’operazione di aggregazione di società in house attive nella gestione integrata dei rifiuti nella Provincia di Milano, prospettata nelle deliberazioni consiliari di sessantanove comuni milanesi e della Città metropolitana su cui la Sezione è stata chiamata a prendere altrettanti pareri nel mese di luglio*”;

Atteso che, in particolare, la carenza motivazionale evidenziata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, trae origine: (i) sotto il primo profilo, da considerazioni inerenti l’analisi del mercato di riferimento esposta alle pagg. 39-42 della Parte A (Relazione ex art. 14 D. Lgs. n. 201/2022) e alla pag. 41 della Parte B (Relazione ex art. 17 D. Lgs. n. 201/2022), sulla base del rilievo che l’analisi

riguardi le province di Bergamo e di Brescia, seppur riferendo lapidariamente che “*Nella Provincia di Milano non risulta un quadro di maggiore competitività*”; (ii) sotto il secondo profilo, da considerazioni inerenti il non aver operato l’Amministrazione alcun riferimento all’operazione di aggregazione mediante l’acquisizione di partecipazioni indirette in AEMME Linea Ambiente s.r.l. tramite CAP Holding s.p.a., prospettatasi per decine di Comuni lombardi;

Considerato che i rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, hanno reso necessaria un’integrazione a specificazione di quanto esposto nella relazione, approvata con la delibera succitata, al fine di poter assolvere compiutamente l’onere motivazionale previsto dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. 175/2016, con precipuo riferimento al piano della convenienza economica dell’acquisto della partecipazione azionaria nella società Servizi Comunali s.p.a. finalizzata all’affidamento in house providing, quale opzione che l’Amministrazione comunale, anche all’esito degli approfondimenti esperiti, intende confermare, assolvendo, altresì, l’onere di motivazione analitica della conferma della propria scelta, così come richiesto dall’art. 5, comma 4, D. Lgs. 175/2016;

Richiamato quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, che letteralmente cita: “[...omissis...] *In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*”;

Considerato che i rilievi della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia appaiono superabili all’esito della ulteriore istruttoria, a specificazione di quanto contenuto nella relazione tecnica originaria, sostanziatasi nell’elaborazione della Relazione specificativa che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 01**) che, rafforzando l’analicità della motivazione, conferma la scelta operata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/09/2025;

Ribadita la competenza comunale nella materia oggetto del presente atto, tenuto conto che, in Lombardia, la L.R. 26/2003 attribuisce esplicitamente ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, senza imporre, a tutt’oggi, un’organizzazione per Ambiti territoriali ottimali. Pertanto, risulta tuttora applicabile l’art. 198 del TUA, che affida ai Comuni il compito di continuare «*la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento*» fino a che non sia avviato il servizio «*del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202*», e cioè del soggetto selezionato dall’autorità d’ambito ottimale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52). Quanto è stato confermato anche con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 ANAC, che ha precisato che “*dall’analisi sistematica della normativa, emerge*” che “*il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l’esercizio ‘associato’ di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse*”, cosicché “*nelle more dell’adozione e attuazione delle normative regionali e dell’avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente*”. Allo stesso modo anche la giurisprudenza contabile ha chiarito che “*nelle more dell’istituzione degli ATO permane in capo ai*

comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale” (cfr. Corte dei conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20, nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto Legislativo 23 Dicembre 2022, n. 201 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica*” ed in particolare l’Art. 14 e l’Art. 17 in materia di affidamento dei servizi;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare l’Art. 5 e l’Art. 16 del medesimo decreto;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di organizzazione del servizio integrato di igiene urbana;
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Urbanistica, Igiene Urbana e Tutela Ambientale, Sportello Unica Edilizia ed Attività Produttive ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente deliberazione;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) punto 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. allegato alla presente deliberazione (**Allegato 02**);

Il Parere dalla commissione consiliare Funzioni Comunali Fondamentali, espresso nella seduta del 9.12.2025: con voti n. 2 favorevoli e n. 1 astenuto resi nelle forme di legge, su n. 3 i Consiglieri presenti e votanti;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come da allegata trascrizione;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la relazione tecnica specificativa, redatta dal Responsabile dell’Area Urbanistica, Igiene Urbana e Tutela Ambientale, Sportello Unica Edilizia ed Attività Produttive assistito da

supporto tecnico di un esperto della materia, redatta ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 01**), nella quale, specificati gli ulteriori approfondimenti resi necessari da un'adeguata considerazione del parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 379/2025/PASP pervenuto al protocollo dell'ente in data 21.11.2025 al num. 13181, sono state analiticamente indicate le ragioni per le quali l'Amministrazione ritiene di potersi discostare dal parere, reso ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. 175/2016, avendo provveduto a dettagliare e specificare le ragioni della convenienza economica della scelta sotto il duplice profilo evidenziato nel parere della Corte dei Conti di cui si è dato conto nelle premesse;

3. **DI RITENERE** soddisfatto l'onere della motivazione analitica richiesta dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
4. **DI CONFERMARE**, pertanto, tutte le scelte operate con la propria deliberazione n°38 del 18/09/2025, dando così seguito agli atti necessari e conseguenti ivi già individuati;
5. **DI DEMANDARE** ai Responsabili d'Area competenti:
 - l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci di previsione finanziari Anno 2026 e seguenti, da formalizzare con successivi atti gestionali per l'affidamento del servizio e per l'acquisto della partecipazione di cui ai punti precedenti;
 - la trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;
6. **DI DEMANDARE** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, l'assunzione di ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato.

Ultimata la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione.

VOTAZIONE:

Presenti: 12

Astenuti : 4 (Giammario R., Lazzaroni A., Robbiati E., Cozzi M.)

Votanti : 12

Favorevoli : 8

Contrari : //

IL SINDACO Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza, IL SINDACO chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti: 12

Astenuti : 4 (Giammario R., Lazzaroni A., Robbiati E., Cozzi M.)

Votanti : 12

Favorevoli : 8

Contrari : //

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Carmine Lavanga

Il Segretario comunale
Matteo Bottari